

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE GRUPPI “INSIEME SI PUO’...” ONLUS

(Approvato dall’Assemblea del 02 aprile 2017)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

1.1 E' costituita l'Associazione denominata: Associazione gruppi "INSIEME SI PUO'...". (in breve: ISP). L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1.2 L'Associazione ha la propria sede legale e operativa in Via Giuseppe Garibaldi, 18 a Belluno (BL) e può istituire, con decisione del Coordinamento, altre sedi secondarie sia in Italia sia all’Estero. Il cambio della sede legale non comporta la necessità di modificare lo statuto.

ART. 2

2.1 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce in conformità alle leggi regionali, statali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3

3.1 Lo statuto può essere modificato su proposta del Presidente o di tre membri del Coordinamento o di un quarto dell’Assemblea.

3.2 Le modifiche dello statuto sono di competenza dell’Assemblea straordinaria che delibera con le modalità previste dall’articolo 7.

TITOLO II

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 4

4.1 L'Associazione non ha scopo di lucro.

4.2 L'associazione persegue esclusivamente scopi di solidarietà sociale, di assistenza e valorizzazione della persona e ha come finalità:

a) La sensibilizzazione sui grandi problemi della fame, della sete, del sottosviluppo, della povertà ed emarginazione, sia lontane sia vicine.

A tale scopo, in via esemplificativa e non esaustiva, l'Associazione, in collaborazione con Enti Scolastici, Enti Pubblici e privati, associazioni culturali, parrocchie, ... promuove iniziative di denuncia e informazione su sviluppo e sottosviluppo, sul divario nord-sud, sui problemi della pace e del disarmo, della salute, dell'infanzia, dell'emarginazione delle donne, dello sfruttamento delle risorse della terra. L'associazione potrà anche realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicare saggi, opuscoli, libri, audiovisivi, materiale multimediale che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sugli scopi istituzionali.

b) La proposta di nuovi stili di vita, meno consumistici e più solidali.

A tale scopo l'Associazione promuove iniziative volte ad un più corretto consumo di acqua, cibo, energia, materiale scolastico, ... coinvolgendo in questo scolaresche, gruppi parrocchiali, altri Enti e Associazioni.

c) L'aiuto concreto alle popolazioni che, in qualsiasi parte del mondo abbisognano di sostegno economico, morale e sociale.

A tale scopo l'Associazione promuove Programmi di Cooperazione allo Sviluppo e Solidarietà Internazionale.

In via esemplificativa e non esaustiva, l'Associazione potrà finanziare e realizzare:

1. interventi di emergenza umanitaria in caso di guerra, terremoti, alluvioni, carestie...;
2. progetti educativi attraverso la realizzazione e il sostegno di scuole primarie e professionali;
3. iniziative di avvio al lavoro di giovani meritevoli attraverso il finanziamento di borse di studio; fornitura di attrezzatura di base...;
4. iniziative di promozione della donna;
5. progetti agricoli volti al raggiungimento della sicurezza alimentare;
6. la perforazione di pozzi d'acqua e la realizzazione di impianti di irrigazione;
7. il miglioramento delle condizioni abitative di persone che vivono soprattutto nelle periferie delle grandi città;
8. il "sostegno a distanza" (SAD) di bambini orfani o provenienti da situazioni di emarginazione e miseria avendo come primo obiettivo la frequenza scolastica, l'alimentazione e l'assistenza sanitaria di base;
9. il sostegno a persone disabili attraverso il finanziamento di interventi sanitari, chirurgici, fisioterapici e di programmi di formazione e di inserimento lavorativo;
10. l'attività di reclutamento, selezione, formazione, addestramento e invio nei paesi in via di sviluppo e/o nelle zone di intervento dei propri progetti, di volontari e di personale tecnico italiano e/o locale.

4.3 L'Associazione si fa carico di sostenere anche iniziative locali quali:

- a) la promozione e la partecipazione a programmi di finanza etica, sociale e di micro-credito;
- b) la promozione e la partecipazione a programmi di commercio equo e solidale;
- c) la partecipazione a iniziative di emergenza umanitaria in caso di calamità naturali (terremoti, alluvioni...);
- d) la partecipazione a programmi di assistenza a persone locali o immigrate in difficoltà.

4.4 L'Associazione oltre ad operare in proprio è aperta alla cooperazione con altre istituzioni o gruppi ispirati dagli stessi principi.

4.5 L'Associazione è nata con motivazioni cristiane, ma accoglie al proprio interno anche persone che, pur non condividendo la stessa fede o non praticandola, si impegnano nella realizzazione delle sue finalità.

4.6 È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle previste alla lettera A dell'articolo 10 al primo comma del decreto legislativo 460 del 97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

4.7 L'Associazione è apartitica.

TITOLO III

ASSOCIATI

ART. 5

5.1 Gli associati prestano la loro attività in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fine di lucro.

5.2 Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

TITOLO IV

ORGANI

ART. 6

Sono organi di ISP:

- L'Assemblea,
- Il Comitato Esecutivo (brevemente detto Coordinamento).
- Il Presidente,
- L'Organo di controllo,
- Il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

ART. 7

7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'indicazione di giorno, ora, luogo e ordine del giorno.

7.2 I Soci sono convocati in Assemblea almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare.

7.3 L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei gruppi "Insieme si può..." riconosciuti dall'Assemblea. Ogni gruppo può nominare 2 (due) rappresentanti all'interno dell'Assemblea, di cui uno effettivo ed uno supplente, ma ha diritto ad un solo voto.

7.4 L'Assemblea può essere Straordinaria o Ordinaria in relazione alle materie da trattare.

7.5 L'assemblea straordinaria convocata per modificare lo Statuto è valida con la presenza di almeno metà più uno dei soci e la maggioranza assoluta dei voti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio l'Assemblea straordinaria deve ottenere il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati a sensi ultimo comma dell'art. 21 del Codice Civile.

7.6 L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno. In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza di voti dei presenti.

7.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vicepresidente oppure dal rappresentante più anziano.

7.8. Delle discussioni e delle deliberazioni delle assemblee viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

7.9 I membri dell'Assemblea e del Coordinamento devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

ART. 8

8.1 L'Assemblea Straordinaria delibera in materia di:

- Modifiche allo Statuto.
- Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.
- Revoca del Presidente, dei membri del Coordinamento, dell'Organo di Controllo su richiesta di almeno 2/3 degli aderenti.

8.2 L'Assemblea Ordinaria delibera in materia di:

- Principi e indirizzi generali dell'Associazione.
- Proposte per le attività istituzionali, connesse ed altro.
- Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

- Utili, fondi, riserve e capitale.
- Accoglimento nuovi gruppi e ratifica cessazione gruppi.
- Nomina del Coordinamento.
- Nomina dell'Organo di Controllo.
- Nomina del Collegio dei Probiviri.
- Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.
- Regolamento che disciplina il funzionamento organizzativo dell'Associazione.
- Regolamento che disciplina l'attività di dipendenti, collaboratori e volontari.

COORDINAMENTO

ART. 9

9.1 Il Coordinamento è composto di un minimo di 5 membri che sono eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti.

9.2 Il Coordinamento è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.

9.3 Il Presidente del Coordinamento è il Presidente dell'Associazione.

9.4 Il Coordinamento rimane in carica per un periodo di 4 (quattro) anni e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta su richiesta di almeno i 2/3 dei soci.

9.5 Le deliberazioni del Coordinamento sono valide a maggioranza assoluta dei presenti.

9.6 In caso di recesso o decesso di un consigliere, l'Assemblea provvederà nella sua prima seduta ordinaria a sostituirlo con il primo dei non eletti.

COMPITI DEL COORDINAMENTO

ART. 10

10.1 Il Coordinamento nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

10.2 Le cariche sociali sono gratuite. Il Coordinamento si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e in ogni caso almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

10.3 Il Coordinamento è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano d'età tra i presenti.

10.4 Delle riunioni del Coordinamento sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

10.5 Il Coordinamento è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione così come indicato anche nel regolamento che ne disciplina il funzionamento organizzativo.

In particolare:

- procede alla compilazione dei bilanci e alla loro presentazione all'Assemblea;
- compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea;
- delibera le convenzioni e autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la loro stipula;
- accetta con beneficio d'inventario i lasciti testamentari.

PRESIDENTE

ART. 11

11.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, stipula le convenzioni, i contratti, e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione. Presiede l'Assemblea e il Coordinamento. In sua assenza tali compiti sono assunti dal Vice Presidente.

11.2 Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione dove può essere consultato dagli aderenti.

GRUPPI LOCALI

ART. 12

12.1 Un gruppo sarà considerato tale se al momento della costituzione risulterà formato da almeno 7

(sette) aderenti. L'elenco degli aderenti ai vari gruppi è conservato presso le sedi locali e viene aggiornato ogni anno. L'adesione al gruppo di un nuovo membro avviene dietro domanda scritta. Ogni gruppo nomina i propri rappresentanti in seno all'assemblea.

12.2 L'ingresso del rappresentante di un nuovo gruppo nell'Assemblea è subordinato all'accettazione del presente statuto e viene votato dall'Assemblea Ordinaria a maggioranza assoluta dei presenti.

12.3 L'aderente all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può esserne escluso, dopo aver ascoltato le sue giustificazioni, con delibera approvata dall'Assemblea a voto segreto.

12.4 Pur rimanendo autonomi per quanto riguarda lo svolgimento delle iniziative, i gruppi locali si impegnano a sostenere attivamente le iniziative proposte di volta in volta da parte del Coordinamento e a contribuire con generosità alle spese correnti e alle iniziative di sensibilizzazione e di informazione. I gruppi s'impegnano inoltre ad inviare un resoconto annuale delle iniziative realizzate al fine di redigere il bilancio morale ed economico dell'Associazione.

12.5 La lista dei gruppi locali aderenti all'Associazione è conservata presso la sede e viene aggiornato ogni anno.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 13

13.1 L'Organo di Controllo, nominato dall'Assemblea, è composto di almeno 2 (due) membri iscritti all'albo dei revisori dei conti più 1 (uno) rappresentante dei gruppi.

13.2 Svolge attività di controllo sulla regolarità contabile del bilancio e sulla regolarità delle spese e delle entrate.

13.3 Può effettuare rilievi critici a spese e ad entrate che sono allegate al bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

13.4 L'Organo di Controllo deve riunirsi a tale scopo almeno due volte l'anno. I componenti dell'Organo durano in carica 4 (quattro) anni.

13.5 L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di membro del Coordinamento.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 14

14.1 Il Collegio dei Probiviri ha il compito di pronunciarsi su controversie interne all'Associazione, nell'interpretazione e applicazione del presente Statuto e dei Regolamenti.

14.2 E' composto di tre membri eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti, oppure tra persone esterne da questa proposte.

14.3 I membri restano in carica 4 (quattro) anni e al massimo non più di due mandati.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE

ART. 15

15.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- attività di autofinanziamento;
- quote associative;
- raccolte pubbliche di fondi;
- beni mobili e immobili;
- contributi e sovvenzioni ricevuti da privati, enti o istituzioni pubbliche e private, governi, organismi internazionali;
- erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
- donazione di attrezzatura utile per scuole professionali (macchine da cucire, macchine per

falegnameria e meccanica, macchine agricole, strumentazione elettronica e informatica ...);

· eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

15.2 Per realizzare i propri progetti, l'Associazione può promuovere iniziative varie quali la raccolta di generi alimentari di prima necessità o di denaro ecc..., ma soprattutto punta sulla pratica dell'autotassazione mensile degli aderenti ai gruppi locali quale espressione di un aiuto che superi l'elemosina per diventare autentica condivisione con chi spesso manca di tutto.

15.3 L'Associazione può accettare donazioni da parte di enti pubblici e privati, di singoli cittadini, nonché da qualsiasi altro provento o lascito testamentario nei limiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 460 del 97;

15.4 Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni non per atto pubblico sono automaticamente accettate dall'Associazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie.

15.5 I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Coordinamento in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

15.6 Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

15.7 Le convenzioni sono accettate con delibera del Coordinamento che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

TITOLO VI

BILANCIO

ART. 16

16.1 I documenti del bilancio sono annuali e decorrono dal 01 gennaio.

16.2 Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

16.3 Il bilancio preventivo contiene tutte le entrate e le spese previste per l'anno successivo.

16.4 Il bilancio preventivo e consuntivo sono approvati dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza assoluta dei presenti entro 4 mesi dalla chiusura del bilancio sociale. Nei 15 giorni precedenti la data fissata per la riunione dell'Assemblea che approva i bilanci, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo sono depositati presso la sede dell'Associazione e sono consultabili da ogni aderente.

16.5 Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Il documento di bilancio è sottoposto al controllo dell'Organo preposto che esprime il proprio parere in una relazione allegata.

16.6 Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Le scritture contabili sono conservate presso la sede e sono consultabili da tutti gli aderenti interessati.

AVANZI DI GESTIONE

ART. 17

17.1 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

17.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VII
CONVENZIONI
ART. 18

18.1 L'associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti.

18.2 Il Coordinamento delibera la convenzione che viene stipulata dal Presidente e viene eseguita sulla base delle modalità di attuazione deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia d'ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

TITOLO VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI
ART. 19

19.1 L'Associazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

19.2 I rapporti tra Associazione dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

19.3 I dipendenti e i collaboratori autonomi sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX
RESPONSABILITA'
ART. 20

20.1 Gli aderenti attivi all'Associazione sono assicurati per malattia, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi. Si considerano aderenti attivi i membri del Coordinamento e tutti coloro che partecipano ad attività manuali per la realizzazione di iniziative promosse direttamente dall'Associazione.

20.2 L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

20.3 L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

TITOLO X
SCIoglIMENTO
ART. 21

21.1 In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria provvederà a devolvere i beni residui ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità secondo quanto previsto dall'articolo 10 comma 1 lettera F del DLGS 460/97, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XI
NORME DI RINVIO
ART. 22

22.1 Per quanto non previsto nello statuto, l'Associazione fa riferimento alle normative vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.